

COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 39

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 39 DEL 18-04-2018

Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DURANTE ALCUNE MANIFESTAZIONI DELLA PRIMAVERA MEDIEVALE [28-29 APRILE 2018]

IL SINDACO

PREMESSO che l'Associazione MERCATO DELLE GAITE organizza - dal **27 aprile** al **1° maggio 2018** - la tradizionale manifestazione **PRIMAVERA MEDIEVALE**, giornate di cultura, arte e gastronomia medievale;

VISTO che nel suddetto programma è inserito, nella serata del **29 aprile 2018**, un concerto in **PIAZZA FILIPPO SILVESTRI** del noto cantautore **ANGELO BRANDUARDI**;

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in data 07/06/2017, con circolare n. 555/OP/0001991/2017/1, ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- la Prefettura di Perugia, con nota protocollo 0058564 del 14/06/2017 avente ad oggetto "Gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche" ha ribadito i criteri della circolare ministeriale e per quanto riguarda le misure attinenti la Safety, ha stabilito che **"va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via"** e che dovranno essere accertate alcune misure di sicurezza tra le quali **"dovrà essere effettuata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità"**;

ATTESO che la delimitazione delle vie di accesso, per motivi di sicurezza avviene ad una distanza di circa cinquanta metri prima di **PIAZZA FILIPPO SILVESTRI** e include **CORSO GIACOMO MATTEOTTI**, nel tratto compreso tra i civici n. 78 e n. 104, **VIA GUGLIELMO MARCONI**, **CORSO GIOVANNI AMENDOLA**, nel tratto compreso tra i civici n. 1 e n. 15/B, **VIA GABRIELE PAGLIOCHINI** e **VIA DEL GONFALONE** [ALLEGATO A - zona evidenziata in giallo], di seguito denominata **AREA DI SICUREZZA EVENTO**;

CONSIDERATO che per motivi di Safety è stato previsto - nell'**AREA DI SICUREZZA EVENTO** - un affollamento massimo, di 1.300 persone [spettatori 1250 - organizzatori 50]; nel numero massimo dei presenti pertanto devono essere considerati anche gli avventori dei pubblici esercizi che hanno sede nell'**AREA DI SICUREZZA**, i quali uscendo dall'esercizio pubblico hanno libera circolazione nell'Area;

CONSIDERATO opportuno inoltre, dover regolamentare l'afflusso nell'Area in due distinti momenti, il primo limitando la chiusura alla sola **PIAZZA FILIPPO SILVESTRI** - al fine di permettere l'allestimento e le prove - e successivamente chiudere l'intera **AREA DI SICUREZZA EVENTO** per far affluire gli spettatori;

RITENUTO necessario pertanto, prima di procedere all'apertura degli ingressi al pubblico, sgomberare tutti i pubblici esercizi [bar e ristoranti] compresi nell'**AREA DI SICUREZZA EVENTO**, consentendogli di riaprire e continuare a somministrare alimenti e bevande soltanto al momento dell'accesso degli spettatori;

CONSIDERATO che al concerto è prevedibile una consistenza presenza di persone e che ciò comporta un accentuato consumo di bevande, i cui contenitori vengono successivamente dispersi nell'ambiente circostante; pertanto oltre al conseguente degrado ambientale, la dispersione nell'ambiente dei contenitori di vetro - soggetti ad infrangersi - e lattine può comportare un rischio per la incolumità delle persone;

ATTESA quindi la necessità di tutelare il rispetto dell'ambiente e l'incolumità delle persone, prevenendo episodi che possono pregiudicare lo svolgimento della manifestazione e rendere - nel contempo - più efficaci le azioni di vigilanza e controllo svolti dagli organi di polizia;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000 che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

PRESO ATTO inoltre che - nella serata del **28 aprile 2018** - nell'ambito delle predette manifestazioni, si svolgerà una **NOTTE MEDIEVALE**, con spettacoli di artisti di strada e mercatini organizzati in varie vie e piazze del centro storico, dal tramonto a notte fonda, che prevede un notevole afflusso di partecipanti, per cui si rende necessario estendere il divieto di vendita delle bottiglie di vetro a tale evento;

RITENUTO opportuno, altresì, nel corso delle manifestazioni suddette concedere deroghe in materia di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi, prevedendo la facoltà di apertura in deroga agli orari comunicati al Comune ed esposti al pubblico, per le predette attività aventi sede nel centro storico;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 15 del 16/02/2012, recante la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi di somministrazione;

VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la legge 25 agosto 1991, n. 287 e la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10;

VISTA la L.241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti a carattere generale non è dovuta la comunicazione dell'avvio del procedimento e che, comunque, l'avvio è da considerarsi non necessario anche in ragione dell'urgenza a provvedere;

DATO atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto con

nota prot n. 4784 del 16/04/2018;

O R D I N A

per i motivi dettagliatamente indicati in premessa:

- a) dalle ore **17,30** alle ore **19,30** del **29 APRILE 2018** in **PIAZZA FILIPPO SILVESTRI**, al fine di permettere l'allestimento e le prove del concerto in argomento, è **VIETATO IL TRANSITO PEDONALE** - ad eccezione degli organizzatori muniti di regolare pass;
- b) dalle ore **19,30** del **29 APRILE** alle ore **01,00** del **30 APRILE 2018** e comunque fino al completo deflusso del pubblico partecipante al concerto, nell'area denominata **AREA DI SICUREZZA EVENTO** [evidenziata con il colore giallo nell'ALLEGATO A che costituisce parte integrante del presente provvedimento] è **VIETATO IL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE** - ad eccezione dei partecipanti al concerto con relativo biglietto e degli organizzatori muniti di regolare pass; il traffico pedonale verrà pertanto deviato nelle vie adiacenti dagli organizzatori della manifestazione;
- c) **a tutti gli esercenti pubblici**, titolari delle attività di pubblico esercizio aventi sede nell'area denominata **AREA DI SICUREZZA EVENTO**, di **CHIUDERE E PROCEDERE ALLO SGOMBERO DEI LOCALI**, dalle ore **19,30** alle ore **20,00** del giorno **29 APRILE 2018**;
- d) **LE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE, RILASCIATE DAL COMUNE AI PUBBLICI ESERCENTI E AGLI ESERCIZI DI VICINATO POSTE NELLE VIE DI ESODO [CORSO GIACOMO MATTEOTTI, dal civico n. 40 al civico n. 104, CORSO GIOVANNI AMENDOLA, dal civico n. 1 al civico n. 15/B, VIA PAGLIOCHINI e VIA DEL GONFALONE]**, nella serata del **29 APRILE 2018 SONO SOSPESSE**; pertanto tutte le occupazioni sposte sul suolo pubblico **DOVRANNO ESSERE RIMOSSE** entro le ore **19,00** del **29 APRILE 2018** fino al termine del concerto e al completo deflusso del pubblico;
- e) è fatto assoluto **divieto** ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **ancorché muniti di autorizzazione temporanea**, aventi sede nel centro storico di Bevagna, dalle ore **20,00** dei giorni **28 e 29 APRILE 2018** e fino alla chiusura, **DI VENDERE PER ASPORTO, CEDERE O CONSEGNARE A QUALSIASI TITOLO, BEVANDE DI QUALUNQUE GENERE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO**; pertanto in tale periodo le suddette bevande potranno essere cedute ai consumatori solo in contenitori di carta o plastica.
Nello stesso periodo il divieto di cui sopra è **esteso, nel centro storico**, anche agli **esercizi commerciali di vendita al dettaglio, alle attività artigianali e ai circoli privati**.
E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO A CHIUNQUE DI CONSUMARE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE SULLE AREE PUBBLICHE.
Restano esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti, le enoteche e gli esercizi al dettaglio che vendono per asporto bottiglie di vino sigillate e chiuse in apposite confezioni nonché gli esercenti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande che effettuano il servizio di ristorazione, limitatamente ai bicchieri di vetro e bottiglie di vino servite al tavolo all'interno dei locali, a condizione che gli stessi

esercenti vigilino che il cliente, terminata la consumazione, non asporti bottiglie e bicchieri.

A norma dell'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 03/08/2007, n. 117, convertito in legge 02/10/2007, n. 160 come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120, **resta confermato per gli esercizi commerciali il divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 24.**

Resta altresì confermato, ai sensi del comma 2 quater della sopraindicata normativa, per gli esercizi pubblici che effettuano l'apertura oltre le ore 24, **l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico** per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida, nonché **l'obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.**

DISPONE

altresì, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 15 del 16/02/2012 e in deroga a quanto disposto dall'art. 1 della medesima ordinanza:

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi specializzati ex art. 13 del D.Lgs. n. 114/98, gli artigiani, gli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di posteggio, le rivendite di generi di monopolio e le rivendite di giornali e riviste, nonché i pubblici esercizi aventi sede nel centro storico, **LIMITATAMENTE ALLE GIORNATE DEL 28 E 29 APRILE 2018, POSSONO EFFETTUARE ORARI DIVERSI DA QUELLI COMUNICATI AL COMUNE ED ESPOSTI AL PUBBLICO.**

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti, le violazioni alla presente ordinanza, nel caso non siano espressamente previste dalla relativa normativa speciale in materia, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Nel caso di tre violazioni al divieto di vendita di lattine e bottiglie di vetro, oltre alla sanzione pecuniaria sopraindicata per ciascuna violazione, si procederà alla chiusura temporanea dell'attività.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle Forze di Polizia dello Stato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Ermelindo Bartoli, Comandante della Polizia Locale di Bevagna;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

IL SINDACO
f.to Prof.ssa ANNARITA FALSACAPPA